

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con le proposte di modificazione, ovvero integrazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, 40, comma 3 bis, 42, comma 7 e 43, comma 5 del decreto legislativo 165 del 2001 si intende esplicitare il principio in virtù del quale i soggetti sindacali titolari dei poteri di contrattazione collettiva e delle prerogative sul posto di lavoro, in ragione della loro forza rappresentativa, misurata secondo i canoni di cui all'articolo 42, comma 1 del decreto legislativo 165 del 2001, non possono non avere indiscusso titolo a partecipare a tutte le forme di relazioni sindacali, quali la contrattazione collettiva integrativa e di sede, nonché gli istituti di partecipazione.

Tali diritti non possono infatti essere subordinati alla firma del contratto collettivo nazionale, considerato che la contrattazione integrativa e gli istituti di partecipazione riguardano indifferentemente tutto il personale dipendente del comparto, compreso quello affiliato ad organizzazioni, che, seppure non firmatarie del CCNL, risultano, comunque, rappresentative, degli interessi del personale dipendente.

Conclusione coerente con gli insegnamenti della Corte Costituzione (sent. 231/2013), secondo il cui autorevole insegnamento, la fruizione delle prerogative sindacali da parte di una organizzazione pacificamente rappresentativa dei lavoratori, non può essere condizionata alla accettazione dei contenuti del CCNL.

Tale principi debbono trovare a maggior ragione applicazione nell'ambito del lavoro pubblico "privatizzato", considerato che le Amministrazioni pubbliche sono vincolate al rispetto del principio di imparzialità di cui all'articolo 97 Cost.

Per tali ragioni si presentano le seguenti proposte emendative:

D.LGS 165/2001 e successive modifiche	PROPOSTA EMENDATIVA
<p style="text-align: center;">Articolo 9 Partecipazione sindacale</p> <p>Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, i contratti collettivi nazionali disciplinano le modalità e gli istituti della partecipazione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 40 comma 3-bis Contratti collettivi nazionali e integrativi</p> <p>Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.</p> <p>La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 9 Partecipazione sindacale</p> <p>All'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 36, comma 1, del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, è aggiunto il seguente comma:</p> <p><i>“Titolari dei diritti di partecipazione sono le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'articolo 43, comma 1 del presente decreto legislativo”</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 40 comma 3-bis Contratti collettivi nazionali e integrativi</p> <p>All'articolo 40, comma 3 bis del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, il quarto periodo è sostituito dal seguente:</p>

trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento.

~~La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione~~

**Articolo 42, comma 7
Diritti e prerogative sindacali
nei luoghi di lavoro**

I medesimi accordi possono disciplinare le modalità con le quali la rappresentanza unitaria del personale esercita in via esclusiva i diritti di informazione e di partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali aziendali dall'articolo 9 o da altre disposizioni della legge e della contrattazione collettiva. Essi possono altresì prevedere che, ai fini dell'esercizio della contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del personale sia integrata da rappresentanti delle ~~organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto.~~

“La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali; essa si svolge con i soggetti sindacali rappresentativi nel comparto ai sensi dell’articolo 43, comma 1 del presente decreto legislativo”.

**Articolo 42, comma 7
Diritti e prerogative sindacali
nei luoghi di lavoro**

All’articolo 42, comma 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al secondo periodo, le parole

“organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto” sono sostituite dalle seguenti: “organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell’articolo 43, comma 1 del presente decreto legislativo”.

**Articolo 43, comma 5
Rappresentatività sindacale ai fini
della contrattazione collettiva**

~~I soggetti~~ e le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono disciplinati, in conformità all'articolo 40, commi 3-bis e seguenti, dai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 42, comma 7, per gli organismi di rappresentanza unitaria del personale.

**Articolo 43, comma 5
Rappresentatività sindacale ai fini
della contrattazione collettiva**

L'articolo 43, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 64, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, è sostituito dal seguente:

“Le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono disciplinate, in conformità all'articolo 40, commi 3-bis e seguenti, dai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 42, comma 7, per gli organismi di rappresentanza unitaria del personale”